

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»,
depositata il 10 marzo 2014²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2014³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 10 marzo 2014 «Per un equo finanziamento dei trasporti» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 86 cpv. 2^{bis} (nuovo), cpv. 3, cpv. 3^{bis}, frase introduttiva, cpv. 4, cpv. 5 (nuovo) e cpv. 6 (nuovo)

^{2bis} Impiega il prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

- a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
- b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
- c. provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
- d. contributi ai costi delle strade principali;
- e. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

1 RS 101

2 FF 2014 2791

3 FF 2014 8305

4 RS 101

- f. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
- g. contributi ai Cantoni senza strade nazionali per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade cantonali.

³ *Abrogato*

^{3bis} Impiega il prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

⁴ L'introduzione o l'aumento di imposte, tasse o emolumenti nel settore della circolazione stradale devono essere sottoposti al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141.

⁵ Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo per i relativi carburanti.

⁶ È vietato qualsiasi uso, diverso da quello previsto, del prodotto netto di cui ai capoversi 2^{bis} e 3^{bis} e del prodotto netto del supplemento sull'imposta di consumo di cui al capoverso 5.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.